

## Polonia e Commissione Europea, braccio di ferro sugli Ogm

Il caso è interessante, perché segnala il valore “culturale” che una norma può avere nel condizionare la scena politica e l’opinione pubblica, pur senza andare in procedura di infrazione comunitaria se in contrasto con gli orientamenti di Bruxelles. Ed in un momento in cui gli Stati membri arrivano spesso divisi e per così dire, “in stallo” su alcune questioni, con la Commissione demandata a decidere “in solitaria”.

I giorni scorsi si era messa in luce l’ennesima scelta “euro burocratica” della Commissione: che in assenza di una maggioranza qualificata degli Stati membri pro o contro l’autorizzazione di una varietà Gm, è tenuta ad esprimersi. La decisione di esecuzione 2013/327/Ue aveva così autorizzato colza Gm della Bayer colza Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3. Simile il caso del mais Gm “Mir 162”.

Ora un nuovo caso fa riflettere. Certo, i tempi sono particolari, con le maggiori multinazionali del sementiero che hanno ritirato strategicamente nuove autorizzazioni degli Ogm dal mercato europeo.

### Il caso

Nel 2006 la Polonia pubblica una Legge sui mangimi animali (cosiddetta “Apa”): tale atto proibisce risolutamente la produzione e immissione sul mercato di Ogm nei mangimi animali. Ma tale norma si pone in contrasto con la normativa europea che prevede una unica autorizzazione centrale degli alimenti e mangimi Ogm (reg. 1829/2003), impregiudicata la possibilità di adottare “misure di emergenza” in caso di gravi rischi per la salute umana o l’ambiente (art. 34 del 1829, e art. 53 e 54 del reg. 178/2002). Alla lettera di richiamo della Commissione, e dopo vari scambi (la Polonia stava indagando effetti sulla salute umana ed ambientale che richiedevano tempo), le autorità polacche adottano un espediente normativo: posticipano l’entrata in vigore sul suolo nazionale del divieto di produrre e commercializzare mangimi da Ogm dal 12 agosto 2008 al 1° gennaio 2012. Resta inteso quindi che è permesso produrre e commercializzare mangimi Gm fino a quella data, non prefigurandosi così una rottura della normativa Ue.

La Commissione a questo punto, e considerando precedenti giuridici, considera che l’azione polacca non favorisca una certezza normativa e rileva inoltre, sulla scorta di esempi precedenti della Corte di giustizia, che le normative nazionali sono contrarie a quelle europee non solo quando applicative, ma anche quando in contrasto nel dettato puntuale e in quanto tale. Ma le autorità polacche non ci stanno: la norma non è ancora in applicazione e quindi non può essere sanzionata. La Corte di Giustizia, in casi precedenti- continua la difesa- si è impegnata solo qualora davvero la legge nazionale fosse in vigore-cosa che non è nel caso della Polonia e della normativa “Apa”. Sulla base dell’articolo 258 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea, la Commissione non può iniziare dei procedimenti a carico di violazioni della legge comunitaria che siano solo potenziali ed ipotetiche, rileva la Polonia. Inoltre, dal momento che è possibile vendere e produrre mangimi Gm in Polonia, non ricorrono le basi dell’incertezza giuridica che la Commissione pretende a carico delle autorità polacche.

Commissione. La Commissione quindi dovrà quindi farsi carico delle spese legali e la procedura si intende comunque annullata. Il precedente è interessante. Le norme vanno considerate in infrazione soltanto dopo che sono in vigore.